

Decreto federale concernente un'indennità di rincarò sulle rendite dell'AVS e dell'AI per il 1991

del 14 dicembre 1990

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 34^{quater} capoverso 2 della Costituzione federale;

visto il messaggio del Consiglio federale del 24 ottobre 1990¹⁾,

decreta:

Art. 1 Adeguamento straordinario delle rendite al rincarò

In deroga all'articolo 33^{ter} capoverso 4 della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti²⁾, le rendite versate in virtù di tale legge, nonché quelle versate secondo la legge federale sull'assicurazione per l'invalidità³⁾, sono adeguate, nell'aprile 1991, al rincarò intervenuto fino al 31 dicembre 1990.

Art. 2 Procedura

¹⁾ Il Consiglio federale procede all'adeguamento versando in due rate, nell'aprile e nell'agosto del 1991, un'indennità di rincarò alle persone che hanno diritto alla rendita il 1° aprile 1991, rispettivamente il 1° agosto 1991.

²⁾ Il Consiglio federale regola la procedura.

Art. 3 Rapporto con l'adeguamento ordinario delle rendite

¹⁾ Il decreto non influisce sulla scadenza degli adeguamenti ordinari secondo l'articolo 33^{ter} capoverso 1 della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.²⁾

²⁾ Nel prossimo adeguamento ordinario verrà tenuto conto dell'indennità di rincarò versata in virtù del presente decreto nel 1991.

¹⁾ FF 1990 III 749

²⁾ RS 831.10

³⁾ RS 831.20

Art. 4 Referendum, entrata in vigore e validità

¹ Il presente decreto, di obbligatorietà generale, sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

³ Il presente decreto ha effetto sino al 31 dicembre 1991.

Consiglio nazionale, 14 dicembre 1990

Il presidente: Bremi

Il segretario: Anliker

Consiglio degli Stati, 14 dicembre 1990

Il presidente: Affolter

Il segretario: Huber

Data di pubblicazione: 28 dicembre 1990¹⁾

Termine di referendum: 28 marzo 1991

Decreto federale concernente un'indennità di rincaro sulle rendite dell'AVS e dell'AI per il 1991 del 14 dicembre 1990

| | |
|---------------------|------------------|
| In | Bundesblatt |
| Dans | Feuille fédérale |
| In | Foglio federale |
| Jahr | 1990 |
| Année | |
| Anno | |
| Band | 3 |
| Volume | |
| Volume | |
| Heft | 51 |
| Cahier | |
| Numero | |
| Geschäftsnummer | --- |
| Numéro d'affaire | |
| Numero dell'oggetto | |
| Datum | 28.12.1990 |
| Date | |
| Data | |
| Seite | 1521-1522 |
| Page | |
| Pagina | |
| Ref. No | 10 116 524 |

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.